



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO SUL GARANTE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA

(emanato con Decreto Rettorale rep.n.7872 dell'11 agosto 2023 – in vigore dal 12 agosto 2023)



Art 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Nomina e durata).....	3
Art. 3 (Funzioni e competenze)	3
Art. 4 (Soggetti legittimati all'attivazione dell'intervento)	3
Art. 5 (Modalità di presentazione della segnalazione e comunicazioni)	3
Art. 6 (Indipendenza - Riservatezza- Segreto d'ufficio).....	4
Art. 7 (Relazione annuale).....	4
Art. 8 (Organizzazione)	4
Art. 9 (Disposizioni particolari).....	4
Art. 10 (Norme finali)	4



Art 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina la figura del Garante della componente studentesca dell'Università degli Studi di Verona, organismo previsto dallo Statuto di Ateneo (d'ora innanzi "**Garante**").

Art. 2 (Nomina e durata)

1. L'incarico di Garante è svolto da persona di riconosciuto prestigio e autorevolezza, in possesso di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione del sistema universitario, nonché dotata di imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. Il Garante è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti.
3. Il Garante è nominato con decreto del Rettore, resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 3 (Funzioni e competenze)

1. Il Garante è un organismo monocratico che ai sensi e per gli effetti dei poteri conferiti dall'articolo 30 del vigente Statuto di Ateneo, riceve ed esamina le segnalazioni provenienti dalla componente studentesca, come indentificata nel successivo art. 4, che si ritenga lesa nei propri diritti ed interessi da provvedimenti ovvero da disfunzioni o comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.
2. Il Garante ha il compito di compiere accertamenti, promuovere possibili soluzioni, vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica e riferirne al Rettore per gli atti di competenza, in armonia con i principi e i diritti sanciti dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente.
3. Il Garante opera in collaborazione e in coordinamento con gli altri organismi di Ateneo che vigilano affinché le attività dell'Università di Verona che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo nonché dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo. Nello specifico si coordinerà con il Consiglio degli studenti, la Consigliera di fiducia, le Commissioni paritetiche docenti-studenti, la Commissione per l'osservanza del Codice etico, il Comitato d'indirizzo sulla Prevenzione della Corruzione, il Comitato Unico di Garanzia, il Presidio della Qualità.

Art. 4 (Soggetti legittimati all'attivazione dell'intervento)

1. Il Garante interviene esclusivamente su segnalazione da parte della "componente studentesca".
2. Per "componente studentesca" si intendono tutti i soggetti iscritti ad un corso di studio, ad un corso professionalizzante, ad un Master, ad un corso di Dottorato, ad una Scuola di Specializzazione, a singole attività formative e didattiche, nonché i soggetti impegnati in programmi internazionali provenienti da altre Università.
3. Il Garante non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa e/o civile e/o penale.

Art. 5 (Modalità di presentazione della segnalazione e comunicazioni)

1. Il Garante interviene in base ad una segnalazione presentata in forma scritta e non anonima all'indirizzo e-mail garante.componente.studentesca@ateneo.univr.it.
2. Il Garante compie ogni atto necessario per l'istruttoria e ha titolo a ottenere dalle strutture e dal personale dell'Università le informazioni e gli atti o documenti che ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, tutelando la parte lesa da ogni ritorsione, operando per dirimere la questione e trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente.
3. Il Garante che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi atti o comportamenti per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare di studenti, docenti o altro personale dell'Ateneo, interrompe il



procedimento rimettendone la competenza al Rettore, il quale si avvarrà degli organi preposti allo scopo.

4. Entro sessanta giorni dalla segnalazione, il Garante comunica all'interessato/a l'esito degli accertamenti svolti e le iniziative intraprese o che intende intraprendere.

Art. 6 (Indipendenza - Riservatezza- Segreto d'ufficio)

1. Il Garante è un organismo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale degli organi dell'Università.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante è comunque tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono al suo ufficio e all'osservanza del segreto d'ufficio riguardo alle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7 (Relazione annuale)

1. Il Garante presenta annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti.
2. Nella relazione annuale il Garante può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni provvedimenti e/o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene un esame statistico delle segnalazioni pervenute.
3. La relazione annuale del Garante è pubblicata sul sito web di Ateneo www.univr.it.

Art. 8 (Organizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante, gli organi, i dipartimenti e le direzioni dell'amministrazione centrale dell'Ateneo assicurano la propria collaborazione.
2. Una unità di personale tecnico-amministrativo, individuata dal Direttore Generale, è messa a disposizione del Garante al fine di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo. Il personale assegnato è tenuto al segreto d'ufficio e alla riservatezza sui fatti e sugli atti di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 9 (Disposizioni particolari)

1. Il Garante partecipa, su invito del Rettore, alle sedute degli Organi di Ateneo, quando si affrontano problematiche che coinvolgono la rappresentanza studentesca.
2. Il Garante partecipa, su invito del Presidente del Consiglio degli Studenti, alle sedute del Consiglio degli Studenti per esporre le diverse problematiche e per confrontarsi con la rappresentanza studentesca.

Art. 10 (Norme finali)

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo ed è consultabile sul sito web dell'Ateneo www.univr.it.